

All. n. 1

Reati presupposto e attività sensibili – Manuale Operativo

INDICE

1. Premessa.

2. Individuazione delle categorie di reato.

3. Delitti contro il patrimonio pubblico.

3.1 Ambito di applicazione.

3.2 Attività sensibili.

3.3 I soggetti e le mansioni.

3.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

3.5 Modalità di controllo.

4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

4.1 Ambito di applicazione.

4.2 Attività sensibili.

4.3 I soggetti e le mansioni.

4.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

4.5 Modalità di controllo.

5. Reati societari.

5.1 Ambito di applicazione.

5.2 Attività sensibili.

5.3 I soggetti e le mansioni.

5.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

5.5 Modalità di controllo.

6. Delitti contro il patrimonio mediante frode.

6.1 Ambito di applicazione.

6.2 Attività sensibili.

6.3 I soggetti e le mansioni.

6.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

6.5 Modalità di controllo.

7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

7.1 Ambito di applicazione.

7.2 Attività sensibili.

7.3 I soggetti e le mansioni.

7.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

7.5 Modalità di controllo.

8. Delitti contro l'attività giudiziaria.

8.1 Ambito di applicazione.

8.2 Attività sensibili.

8.3 I soggetti e le mansioni.

8.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

8.5 Modalità di controllo.

9. Reati tributari.

9.1 Ambito di applicazione.

9.2 Attività sensibili.

9.3 I soggetti e le mansioni.

9.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

9.5 Modalità di controllo.

10. Turbata Libertà degli incanti e della scelta dei contraenti.

10.1 Ambito di applicazione.

10.2 Attività sensibili.

10.3 I soggetti e le mansioni.

10.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

10.5 Modalità di controllo.

11. Reati ambientali.

11.1 Ambito di applicazione.

11.2 Attività sensibili.

11.3 I soggetti e le mansioni.

11.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

11.5 Modalità di controllo.

1. Premessa.

Il presente elaborato intende sviluppare – previa suddivisione in categorie dei reati potenzialmente a rischio di commissione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – le attività sensibili, i soggetti interessati, le relative mansioni, i principi generali di condotta, le procedure di prevenzione e le modalità di controllo dell'attività dell'Ente.

L'approccio alla redazione del presente manuale, predisposto in assoluta aderenza con la tipologia di attività svolta da Solarc s.r.l. e alla sua forma giuridica, è stato suddiviso in tre fasi principali, che *infra* meglio si andranno a delineare.

In prima analisi, partendo dalle caratteristiche intrinseche della natura e dell'oggetto sociale della cliente, si è operata un'individuazione delle fattispecie di reato potenzialmente rilevanti in relazione alla natura giuridica di Solarc s.r.l. e al suo ambito di operatività.

Si è poi proceduto con la categorizzazione delle condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'addebito di responsabilità in capo all'Ente per reati posti a suo vantaggio e/o interesse, suddividendole infine in classi corrispondenti alle fattispecie tipizzate dal Legislatore.

Si è dunque operata una suddivisione delle diverse tipologie di reato in macroaree (ad esempio, reati informatici e trattamento illecito di dati, reati societari, ecc.).

Per ciascuna macroarea si è quindi individuato l'ambito operativo interessato, le attività sensibili e i soggetti coinvolti, con specifico riferimento alla mansione

svolta, con – a corollario - l'elaborazione di specifiche procedure di prevenzione dei reati.

SOLARC SRL ha deciso di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) – ente previsto obbligatoriamente dal D.Lgs. 231/2001 - al Consiglio di Amministrazione.

Questa scelta è in linea con il dettato normativo per le microimprese, al fine di consentire soluzioni semplificate di vigilanza.

2. Individuazione delle categorie di reato.

Le fattispecie di reato potenzialmente a rischio di commissione a favore e/o vantaggio dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come negli anni oggetto di integrazioni e modifiche, sono state categorizzate in:

- REATI CONTRO IL PATRIMONIO PUBBLICO (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis* D. L.gs. 231/2001);
- REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 25 *septies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE (art. 25 *octies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies 1* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *nonies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (art. 25 *duodecies* D. L.gs. 231/2001);
- REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinqüesdecies* D. L.gs. 231/2001).

- DELITTI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI E DELLA SCELTA DEI CONTRAENTI (art 25 duodecies o ter D. L.gs. 231/2001).

3. Delitti contro il patrimonio pubblico.

3.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro il patrimonio pubblico si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- Art. 640 (comma 2, n. 1) c.p. – Truffa.

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

- Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

3.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito dell'attività direttiva e di politica aziendale dell'Ente, principalmente nell'ambito di partecipazione da parte della società a bandi che abbiano ad oggetto l'erogazione di finanziamenti, mutui, contributi e in generale erogazioni di denaro da parte dello Stato dell'Unione Europea o di altro Ente Pubblico a qualsiasi titolo.

Risultano pertanto potenzialmente coinvolte nell'alea di rischio tutte le attività che afferiscono alla compilazione di domande, alla prestazione di dichiarazioni e alla produzione di documenti finalizzata alla partecipazione a bandi indetti dai summenzionati enti pubblici.

3.3. I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

3.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro il patrimonio pubblico sono state adottate specifiche misure volte a garantire la massima trasparenza nell'ambito di partecipazione a bandi relativi a erogazioni pubbliche e in particolare:

a) Redigere procedure interne per regolare e controllare: Partecipazione a bandi pubblici; Rapporti con funzionari pubblici; Gestione dei finanziamenti

pubblici; Spese di rappresentanza e omaggi; Processi autorizzativi e concessori.

b) Formazione periodica rivolta a chi interagisce con la PA o gestisce fondi pubblici, in modo da renderli consapevoli dei rischi e delle regole da rispettare.

c) implementare meccanismi di controllo interno, doppia firma, tracciabilità delle operazioni e rotazione degli incarichi nelle aree sensibili.

3.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

4.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni (4) e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al (6) quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

4.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito

dello svolgimento di attività relative all'esercizio dell'attività di impresa e in particolare nei seguenti ambiti:

- Servizi amministrativi di base (segreteria, comunicazione esterna, ecc.);
- Call center di prenotazione;
- Archiviazione dati sensibili (cloud e software);
- Trattamento dati sensibili;
- Utilizzo e conservazione dispositivi firma digitale;
- Sorveglianza e sicurezza.

4.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

4.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati in materia di informatici e del trattamento illecito di dati sono state adottate specifiche misure volte a contrastare la commissione dei reati in esame, mediante:

- protezione dei sistemi informatici, cloud, gestionali, programmi e reti mediante password e/o codice d'accesso;
- installazione di sistemi antivirus e firewall a protezione dei computer aziendali e personali dei soci, qualora utilizzati a fini professionali;
- consegna delle credenziali di accesso ad uso strettamente personale del socio o, ove prevista la presenza, del collaboratore;

- consegna delle credenziali di accesso nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- espresso divieto al possessore di comunicare a terzi password e credenziali di accesso dei software, gestionali, programmi e reti in uso;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti per finalità estranee allo scopo precipuo;
- divieto di duplicazione, copia e/o riproduzione di software, gestionali, programmi e reti;
- divieto di divulgazione a terzi di informazioni apprese nello svolgimento della mansione.

4.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

5. Reati societari.

5.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei reati societari si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Art. 27 D. Lgs.39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da o promette l'utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto

di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis [sic] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Art. 2626 c.c. - *Indebita restituzione dei conferimenti.*

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'art. 55 del Decreto 19/2023 in attuazione della Direttiva comunitaria n°2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132

Reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione) che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

- Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

5.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame in relazione all'amministrazione della società, agli obiettivi e alle finalità perseguite dall'oggetto sociale, nonché in generale alle scelte di politica aziendale.

Rilevano pertanto tutte quelle attività –identificabili con le attribuzioni e funzioni del Consiglio di Amministrazione – che influiscono sulla direzione e sulla gestione della società, ivi comprese quelle che incidano sull'andamento contabile, economico e finanziario, nonché in generale quelle inerenti il buon andamento gestorio, la collaborazione nei confronti degli organismi di controllo e la trasparenza delle decisioni adottate in sede di delibera, anche con riferimento all'*iter* di formazione del consenso e della manifestazione della volontà dell'Ente.

5.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

5.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati societari sono state adottate specifiche misure volte a contrastare un'illecita attività assembleare e garantire trasparenza, imparzialità e congruità delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, attraverso:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante pubblicità dei verbali delle sedute;
- tempestiva ostensione dei verbali dell'Organo Amministrativo al fine di consentire il concreto e reale esercizio del diritto di impugnazione degli stessi;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo.

5.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

6. Delitti contro il patrimonio mediante frode.

6.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro il patrimonio mediante frode si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito

delle attività contabili e di direzione della politica aziendale della società e in particolare:

- tenuta della contabilità;
- redazione del bilancio;
- rapporti e comunicazioni con i soci, i sindaci, i revisori e gli organi di controllo;
- partecipazione a gare d'appalto.

6.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

6.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro il patrimonio mediante frode sono state adottate specifiche misure volte a garantire la massima trasparenza nella gestione contabile e finanziaria della società.

In particolare:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante possibilità, per chi ne abbia interesse legittimo, di accedere agli atti dei verbali delle sedute;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo;
- pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio;
- tenuta puntuale e ordinata della contabilità;

- costante verifica delle operazioni fiscali e contabili da parte degli organi preposti.

6.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

7.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore si individua come potenzialmente a rischio di commissione la seguente fattispecie criminosa.

- Art. 171 bis L. 633/1941 – Tutela penale del software e delle banche dati.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

7.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame principalmente nel suo ambito generale di operatività generale e, più nello specifico, di attività di archiviazione (anche su piattaforme cloud) e di utilizzo di software, gestionali e reti informatiche per l'espletamento dell'attività.

7.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

7.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati in materia di informatici e del trattamento illecito di dati sono state adottate specifiche misure volte a contrastare l'indebito utilizzo di sistemi informatici, software, gestionali, programmi e reti da parte di coloro che ne hanno l'uso e la disponibilità, mediante:

- protezione dei sistemi informatici, gestionali, programmi e reti mediante password e/o codice d'accesso;
- installazione di sistemi antivirus e firewall a protezione dei computer aziendali e personali dei soci, qualora utilizzati a scopi professionali;
- consegna delle credenziali di accesso ad uso strettamente personale del socio/collaboratore;
- consegna delle credenziali di accesso nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'incarico/mansione;
- divieto al possessore di comunicare a terzi password e credenziali di accesso dei software, gestionali, programmi e reti in uso;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti per finalità estranee allo scopo precipuo;
- divieto di duplicazione, copia e/o riproduzione di software, gestionali, programmi e reti;
- divieto di divulgazione a terzi di informazioni apprese nello svolgimento della mansione.

7.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento. Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2. Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

8. Delitti contro l'attività giudiziaria.

8.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria si individua come potenzialmente a rischio di commissione la seguente fattispecie criminosa.

- Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.2 Attività sensibili.

Per le sue caratteristiche, tale tipologia di reato è astrattamente applicabile in tutti gli ambiti di attività dell'Ente.

Trattasi infatti di fattispecie delittuosa per cui un soggetto, allo scopo di evitare conseguenze sfavorevoli nell'ambito di un procedimento penale, induca illecitamente taluno – chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria - a mentire o a non rendere dichiarazioni.

8.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

8.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro l'attività giudiziaria sono state adottate specifiche misure volte a eliminare – o comunque ridurre grandemente – il rischio di commissione dei reati in esame.

In particolare:

- identificazione dei soggetti incaricati di curare i rapporti con le autorità giudiziarie, anche mediante il rilascio di procure *ad litem*;
- garantire la riservatezza di coloro che siano chiamati a rendere deposizioni testimoniali.

8.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

9. Reati tributari.

9.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei reati tributari si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità' previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

9.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'intero ambito di attività contabili e fiscali della società e in particolare:

- tenuta della contabilità e redazione del bilancio;
- presentazione di dichiarazioni fiscali;
- rapporti e comunicazioni con i soci, i sindaci, i revisori e gli organi di controllo.

9.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel

perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

9.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati tributari sono state adottate specifiche misure volte a contrastare indebite movimentazioni di denaro e la fraudolenta alterazione di documenti contabili, dichiarazioni fiscali e bilanci mediante:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante pubblicità dei verbali delle sedute;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo;
- pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio;
- puntuale adempimento di ogni attività connessa all'esigenza di garantire un'amministrazione trasparente dell'Ente;
- gestione puntuale e ordinata della contabilità;
- costante verifica delle operazioni fiscali e contabili da parte degli organi preposti;
- puntuale controllo sull'operato del Collegio Sindacale e della Revisione Contabile.

9.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

10. Turbata Libertà degli Incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti

10.1 Ambito di applicazione.

I reati in epigrafe assumono interesse in relazione alla novità normativa introdotta dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137, che ha inserito nell'alveo dei reati c.d. presupposto gli articoli 353 e 353 bis del codice penale

- Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata [354]; ma sono ridotte alla metà."

Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

10.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Solarc s.r.l. è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito della politica gestoria dell'Ente nella partecipazione a gare d'appalto e bandi pubblici.

10.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le attuali modalità di svolgimento dell'attività posta in essere da Solarc s.r.l. nel perseguimento dello scopo sociale, sui soci tutti e sui componenti del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione viene eseguita alla luce dell'attuale configurazione sociale e dell'assenza di soggetti alle dipendenze della società.

Resta ferma l'incidenza a titolo di responsabilità di eventuali soggetti che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione professionale, di tipo continuativo o occasionale.

10.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro la turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta dei contraenti sono state adottate specifiche misure volte a garantire la massima trasparenza nella partecipazione a gare ad evidenza pubblica da parte dell'Ente.

In particolare:

- possibilità, per chi ne abbia interesse legittimo, di accedere agli atti dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo.

10.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento e provvede al suo costante aggiornamento.

Esso può altresì intervenire a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

11. Reati Ambientali

11.1 Ambito di applicazione

I reati ambientali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono quelli previsti dall'art. 25-undecies, e includono – tra gli altri – le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Reati in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, artt. 256, 257, 258, 259).

Art 256

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti

salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato(2). 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza

dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

11.2 Attività sensibili

Per l'operatività di SOLARC SRL, risultano potenzialmente a rischio di commissione reati ambientali le attività relative a:

Gestione e smaltimento di componenti impiantistici dismessi (es. pannelli, accumulatori, inverter);

Trattamento e stoccaggio temporaneo di rifiuti da installazione o manutenzione impianti;

Rapporti con terzi fornitori per lo smaltimento rifiuti;

Produzione documentale per la tracciabilità dei rifiuti e comunicazioni ambientali (es. MUD, formulari, registri);

Emissioni rumorose o atmosferiche da cantieri temporanei;

Trattamento di sostanze chimiche eventualmente utilizzate per la pulizia/modifica degli impianti.

11.3 Soggetti e mansioni coinvolte

Data l'attuale struttura della società, il rischio di commissione di reati ambientali grava sui componenti del CdA e sui soci, nonché su eventuali collaboratori esterni incaricati della manutenzione, installazione e smaltimento impianti.

11.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati

Predisposizione e aggiornamento di un registro dei rifiuti eventualmente prodotti dall'attività aziendale;

Conferimento di rifiuti esclusivamente a soggetti autorizzati, previa verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;

Conservazione di formulari e MUD per almeno 5 anni;

Formazione specifica dei soci e collaboratori su rischi ambientali e obblighi normativi;

Monitoraggio continuo delle normative in materia ambientale e aggiornamento periodico delle procedure operative.

11.5 Modalità di controllo

L'Organismo di Vigilanza (CdA) dovrà:

Verificare periodicamente la tracciabilità dei flussi di rifiuti;

Acquisire copia delle autorizzazioni ambientali di eventuali terzi gestori;

Effettuare audit documentali interni (anche a campione);

Intervenire su segnalazione ai sensi del paragrafo 11.3.2 del Modello Organizzativo.